

REGOLAMENTO (CEE) N. 2805/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 17 e 30, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93⁽⁶⁾, prevede un sistema di maggiorazione minima di 3 ECU per 100 kg di massa netta; che, dall'ordinanza di rinvio nella causa pregiudiziale C-134/93 pendente davanti alla Corte di giustizia, si desume che l'applica-

zione del sistema di maggiorazione minima può dare luogo ad un aumento sproporzionato del rimborso effettivo rispetto alla maggiorazione normale del 20 %; che, conseguentemente, occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 31, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa.
- 2) All'articolo 33, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle esportazioni per le quali sono ancora pendenti le relative pratiche al momento della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.